

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"BIOTECNOLOGIE" (CLASSE L-2)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 3
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 4
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 5
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 5

Art. 1 – Premesse e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE (L-2), di seguito indicato come CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo http://www.unimore.it/Ateneo/regolamenti.html .
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Studio in Biotecnologie di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, il numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione, sono consultabili on line sul portale www.university.it . Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it .
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'ammissione al corso di laurea lo studente deve sostenere un test di selezione. Le modalità con cui viene effettuata la prova sono riportate in dettaglio nel bando di ammissione al CdS. I contenuti su cui verte la prova sono disponibili sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di matematica, fisica, chimica e biologia.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso il test di ingresso. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di selezione, che prevedono domande di matematica, fisica, chimica e biologia, sono pubblicizzati nel bando per l'ammissione al CdS. L'esito del test può determinare l'attribuzione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il termine del primo anno di corso (come descritto all'art. 1 comma 5). L'OFA si ritiene assolto con il superamento di una prova specifica.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e ri-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro Corso di Laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.
5. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative pubblicizzate alla voce "didattica" sul sito: http://www.dsv.unimore.it . Il debito si ritiene assolto con il superamento di una prova specifica sulla materia corrispondente entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) e comunque prima di sostenere l'esame della materia corrispondente.
Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it . Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia (www.unimore.it).
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la eventuale organizzazione in moduli, le eventuali propedeuticità, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure alla voce "didattica" sul sito: http://www.dsv.unimore.it . Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo, i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure alla voce "didattica" sul sito: http://www.dsv.unimore.it .
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente. Almeno 13 di esse sono a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, fatto salvo il caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale
1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, solo per il III anno di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 e 6. L'opzione resta ferma per 2 anni accademici.
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: <ol style="list-style-type: none"> 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di

<p>una tra le forme sopra indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.</p> <p>Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Eventuali deroghe potranno essere riservate a studenti con disabilità o DSA, purché segnalati dai Servizi Disabilità di Ateneo. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.</p>
<p>4. Gli eventuali accertamenti in itinere devono essere approvati dal CCdS, non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.</p>
<p>5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, viene verificata mediante il test obbligatorio di lingua inglese per gli studenti del primo anno oppure mediante esame.</p> <p>Le certificazioni di lingua inglese rilasciate da enti autorizzati e riconosciute dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di UNIMORE, se di livello B1 o equivalente, possono sostituire l'esame.</p> <p>I risultati degli stage/tirocini finalizzati alla preparazione dell'elaborato di tesi sono verificati in occasione della prova finale.</p> <p>I risultati dei periodi di studio all'estero sono riconosciuti dal CCdS sulla base della congruenza con gli obiettivi formativi del CdS.</p>
<p>6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.</p>
<p>7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare, inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento, per ogni attività formativa, possono essere previsti appelli straordinari per gli studenti fuori corso nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre, previa pubblicazione in bacheca esami esse3 con congruo anticipo. Tale possibilità è estesa anche agli studenti che hanno completato le attività didattiche del III anno, pur non essendo ancora formalmente fuori corso, e agli studenti con disabilità o DSA, purché segnalati dai Servizi Disabilità di Ateneo.</p>
<p>8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di nove anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS deve verificare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.</p>
<p>9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p>
<p>Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi</p>
<p>1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, è richiesta l'acquisizione di almeno 20 CFU entro il 30 settembre, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.</p> <p>2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.</p> <p>3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.</p>
<p>Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti</p>
<p>Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.</p>
<p>Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti</p>
<p>1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute se i corsi di provenienza sono appartenenti alla stessa classe. L'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata alle regole riportate nel bando di ammissione.</p> <p>2. Se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o di un altro Ateneo appartenente ad altre classi di laurea, l'ammissione al primo, secondo o terzo anno di corso è subordinata alle regole riportate nel bando di ammissione ed è richiesta, qualora non sia già stata effettuata, la verifica delle conoscenze in ingresso.</p> <p>In tutti i casi, il riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:</p>

- la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 70%. Mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- la quota di CFU relativi a settori scientifico disciplinari diversi verrà valutata e riconosciuta dal CCdS sulla base della congruità dei contenuti.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario può essere modificato quando la convalida è subordinata ad un colloquio integrativo, proporzionalmente al numero di CFU da integrare.

Art. 9 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti devono integrare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative a libera scelta. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate attraverso apposita procedura disponibile su Esse3 assicurando la libertà di scelta allo studente e favorendo la flessibilità dei percorsi formativi, anche col fine di favorire la mobilità e l'internazionalizzazione. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il termine per la presentazione di piani di studio è definito e pubblicizzato ogni anno.

3. Il Presidente del CdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità con gli obiettivi formativi del corso e favorendo la flessibilità del percorso formativo, e si pronuncia in merito con il criterio di approvazione che prevede che non possano essere scelti insegnamenti con contenuti sovrapponibili a quelli curricolari. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto di presentare richiesta di colloquio con il Presidente del CdS per presentare e sostenere le proprie motivazioni.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante l'attività di stage o internato, sotto la supervisione di un docente o un ricercatore, presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca.

L'elaborato di tesi può essere redatto in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso della tesi di laurea in lingua italiana. La prova finale può essere sostenuta in lingua italiana o inglese.

2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore dell'Ateneo (relatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da 7 membri. Possono fare parte della commissione cultori della materia, ricercatori e docenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, della partecipazione agli organi collegiali nonché di ogni elemento rilevante.

<p>3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma di:</p> <p>a) media ponderata per il numero dei CFU dei voti conseguiti in tutti gli esami, trasformata in centodecimi;</p> <p>b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale tenendo conto della carriera (laurea in corso), di periodi di studio o di formazione presso università o enti di ricerca stranieri, un punto di bonus attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment), fino a un massimo di 9 (nove) punti, come descritto dettagliatamente sul sito http://www.dsv.unimore.it. Allo studente che abbia raggiunto la valutazione di punti 110 su 110 e che sia in possesso di almeno una lode può essere attribuita la lode (110 e lode) a giudizio unanime di tutti i membri della commissione. La lode può essere messa in discussione anche in assenza di lodi nel caso in cui la media ponderata sia superiore a 106 e viene attribuita a giudizio unanime di tutti i membri della commissione.</p>
<p>4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato tutte quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.</p>
<p>Art. 12 – Tutorato</p>
<p>1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento, eventualmente avvalendosi di iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.</p>
<p>2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.</p>
<p>Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica</p>
<p>1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione, in coordinamento con il CCdS, vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.</p>
<p>2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.</p>
<p>3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.</p>
<p>Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi</p>
<p>1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e http://www.dsv.unimore.it/.</p>
<p>2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali, il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.</p> <p>Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.</p>
<p>Art. 15 - Norme finali e transitorie</p>
<p>1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.</p>
<p>2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.</p>
<p>3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.</p>

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.

Approvato dal CCdS in data 20 gennaio 2023 e dal Senato Accademico in data 23 maggio 2023